



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 72/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ GM COMUNICAZIONE S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO NAZIONALE “LIFE 120 CHANNEL”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI
ARTT. 3, 36-BIS, COMMA 1, LETT. C), N. 3, NELL’ART. 40, COMMA 1,
NELL’ART. 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO
31 LUGLIO 2005, N. 177, NONCHÈ NEL PAR. 1, PUNTO 1.2.,
LETT. B), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE
MEDIA E MINORI
(CONTESTAZIONE N. 20/18/DCA - PROC. 2715/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 marzo 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 232/18/CONS;

VISTO l’art. 3 del D.lgs. n. 177 del 2005 il quale sancisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione, la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali”*;

VISTO l’art. 36-bis, comma.1, lett. c), n. 3, del D.lgs. n. 177 del 2005 il quale stabilisce che “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza”*;

VISTO l’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005 che stabilisce che “*è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente”*;

VISTO il par.1, punto 1.2., lett. b), del Codice di autoregolamentazione media e minori il quale stabilisce che “*le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici [...]*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO l'art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale dispone che *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

La Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità ha richiesto, con nota prot. n. 0049806 del 26 giugno 2018, al Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza l'acquisizione, presso la sede della società GM Comunicazione S.r.l., delle registrazioni dei programmi trasmessi dall'emittente *“120 Life Channel-Canale 61 del digitale terrestre”* nel periodo 28/03/2018-25/06/2018, al fine di verificare che la programmazione trasmessa non fosse in contrasto con le norme vigenti che presiedono alla tutela della salute e della sicurezza degli ascoltatori, viste le segnalazioni pervenute a questa Autorità da parte di numerosi utenti.

Presa visione delle predette registrazioni, acquisite in data 5 luglio 2018 (prot. n. 54042), gli uffici di questa Direzione hanno rilevato che *“Life 120 Channel”* è una emittente nazionale che trasmette, quotidianamente ed ininterrottamente per l'intera giornata, programmi di presunta informazione scientifica il cui protagonista, quasi esclusivo, è il signor Adriano Panzironi, giornalista pubblicista.

La programmazione dell'emittente in questione si sostanzia nella messa in onda di approfondimenti divulgativi (*Cerca Salute*) rispetto ad una amplissima gamma di malattie quali, ad esempio, *ictus, Alzheimer, diabete, malattie metaboliche e cardiovascolari, infarto, sclerosi multipla, emicrania cronica, ansia, depressione, attacchi di panico, tachicardia, fibrillazione atriale, gotta, malattie renali e calcolosi, gastrite, artrite, psoriasi e dermatiti, patologie tiroidee, malattie respiratorie e asma, cervicale, osteoporosi e discopatie, allergie e disfunzione erettile, displasia prostatica, morbo di Crohn, anemia mediterranea, acufene, obesità*.

Tali approfondimenti sono commentati da Adriano Panzironi, il quale, intervistato da un moderatore in studio, oltre a indicare quale origine delle suddette patologie la dieta mediterranea, ricca di carboidrati, divulga le caratteristiche e gli effetti benefici del metodo *Life 120*, ideato dallo stesso Panzironi e dal fratello Roberto, metodo puntualmente descritto nel libro *“Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti”*. Il metodo in questione, che promette di allungare la durata della vita al riparo dalle malattie che vengono descritte negli spazi di approfondimento, prevede, sostanzialmente, l'adozione di un regime alimentare privo di carboidrati e l'assunzione di integratori specifici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tali integratori, che sono il cardine del regime alimentare ideato dai predetti Panzironi, costituiscono il prodotto (unitamente al succitato *best seller* “*Vivere 120 anni, le verità che nessuno vuole raccontarti*”), delle televendite che, sistematicamente, interrompono la programmazione dell'emittente.

La divulgazione e la pubblicizzazione del “*metodo Life 120*” non si basa, però, solo sulla descrizione dello stesso e sull'offerta diretta al pubblico attraverso il mezzo televisivo degli integratori della linea *Life 120*, ma anche sulla acquisizione e la messa in onda di “*testimonianze*” da parte di soggetti che avrebbero ottenuto la regressione o, in alcuni casi la guarigione, da malattie, anche gravi.

A mero titolo esemplificativo si riporta la descrizione di alcune delle cosiddette “*testimonianze*”, la cui messa in onda, peraltro, è stata replicata durante tutto il periodo oggetto di valutazione da parte dell'Autorità:

- il 29 marzo, alle ore 03:50, intervistato alla presenza di Adriano Panzironi, l'ospite in studio dichiara l'avvenuta regressione dalla “*sindrome di Raynaud*”, una malattia rara che colpisce le arterie, cioè i vasi sanguigni che trasportano il sangue dal cuore al resto dell'organismo; la sindrome è caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo, cioè di restringimento dei vasi sanguigni;
- sempre il 29 marzo, alle ore 07:55, il “*testimone*” afferma di essere guarito dalla cosiddetta “*sindrome da stanchezza cronica*”, dalla “*gastrite*”, dal “*reflusso*”, dalla “*dermatite*” e che grazie al “*metodo life 120*” una non meglio definita “*macchia di fumo alla gola*” sarebbe completamente regredita nel giro di due mesi;
- il 30 marzo 2018, alle ore 7:15, sono presenti in studio, sempre nella rubrica dedicata alle “*testimonianze*”, un ragazzo adolescente con il padre; il ragazzo afferma di essere completamente guarito dal “*diabete mellito di tipo I*” grazie allo stile di vita *Life 120*;
- sempre in tema di diabete, il 26 aprile 2018, alle 13:40 un altro testimone afferma di essere guarito, grazie a *Life 120*, dalla predetta malattia e che non assume più alcun farmaco per contrastare la stessa. Allo stesso modo, il 23 giugno alle 11:15, un altro testimone si dichiara completamente guarito dal “*diabete*” e dalla “*cardiopatía dilatativa*”;
- il 6 aprile 2018 alle ore 07:30, ancora, un “*testimone*”, intervistato nello spazio televisivo denominato “*Life 120 stories*”, afferma di essere guarito grazie al metodo *Life 120* da un “*basalioma*”, detto anche carcinoma basocellulare, che costituisce la forma più comune di tumore della pelle;
- il 13 maggio 2018, alle ore 21:50, una “*testimone*” afferma, che, sempre grazie allo stile di vita *Life 120*, ha constatato la riduzione di dimensioni di un “*fibroadenoma al seno*”.

In particolare, il 29 marzo 2018 è andata in onda una “*testimonianza*”, alle ore 17:25, replicata in altri giorni (come il 9 maggio 2018, alle ore 17:35) in cui, in fascia oraria protetta, appare in video una minore, evidentemente disabile, affetta dalla “*sindrome di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Rett”, una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo. Tale intervista, condotta da un moderatore alla presenza dello stesso Adriano Panzironi, è rivolta ai genitori della minore, che indulgono sui sintomi e sui gravi segni clinici legati alla patologia metabolica della figlia, descrivendoli nel dettaglio; nel soffermarsi su tali effetti, che avevano portato la bambina ad essere nutrita artificialmente tramite “PEG”, al fine di consentirne l’aumento del peso, i genitori sottolineano come questi siano migliorati insieme alle condizioni generali della bambina grazie all’uso degli integratori *Life 120*. Subito dopo, esaurita la “testimonianza”, ha inizio la televendita dei prodotti sui quali il metodo si basa.

Conseguentemente, il 1° ottobre 2018, accertata la sussistenza di una condotta rilevante ai sensi degli artt. 3, 36-bis, comma 1, *lett. c)*, n. 3, 40, comma 1, e 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché ai sensi delle disposizioni recate dal par. 1, punto 1.2., *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori, è stato adottato, e notificato in pari data alla predetta società, l’atto di contestazione n. 20/18/DCA - Proc. n. 2715-MRM.

2. Deduzioni della società

La società GM Comunicazione S.r.l., con nota prot. n. 0174916, del 30 ottobre 2018, ha inviato memorie difensive, formulato istanza di accesso agli atti, ritualmente esperito in data 10 dicembre 2018, ed ha richiesto audizione, svoltasi anch’essa in data 10 dicembre 2018.

Nelle memorie difensive trasmesse la società ha eccepito, sostanzialmente, che:

«[...] *Life 120 non è un metodo, una cura o un protocollo oppure una dieta: è semplicemente uno stile di vita che abbina esercizio fisico ad una alimentazione sana ed equilibrata. Non è quindi corretta la definizione di "metodo" operata dall'AGCOM, in quanto lo stile di vita Life 120 mira a fornire alle persone informazioni basate su studi e ricerche scientifiche*”[...] “*Coloro che chiamano gli operatori del call center dell’azienda vengono avvisati da una voce preregistrata che Life 120 è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa*”.[...]”*Nelle etichette degli integratori, infatti, si legge che gli integratori alimentari non vanno intesi sostituiti di una dieta varia, equilibrata e di uno stile di vita sano*”.[...] Specificamente, nel testo del libro “*Vivere 120 anni*” *si afferma che “le informazioni contenute in questo libro non devono in alcun modo sostituire il rapporto dottore/paziente né indurre i lettori alla sospensione di terapie mediche in corso*”.[...]D’altra parte nel corso del programma “*il cerca salute*” *non viene effettuata mai alcuna allusione a non assumere farmaci o sostituirli con lo stile di vita Life 120*.[....]

Nelle predette memorie, inoltre, viene specificato che le “testimonianze cui fa riferimento la contestazione sono esperienze di vita reali, concrete ed effettive che hanno raccontato la propria verità, documentalmente dimostrabile e che non hanno mai affermato di non curarsi o di sostituire l’assunzione di farmaci con lo stile di vita Life 120.

In riferimento alla “testimonianza” trasmessa il 29 marzo 2018 da parte dei genitori di una bambina disabile, nelle memorie si ribadisce l’assoluta veridicità di quanto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

espresso dai genitori della piccola e si afferma che “la testimonianza non ha natura propagandistica poiché non viene effettuata alcuna promozione di alcun tipo di prodotto” [...] e che dalla “testimonianza alla pubblicità intercorrono due sigle distinte sia audio che video e che detta pubblicità è indicata con la scritta “telepromozione”[...]».

Da ultimo, nel corso dell’audizione tenutasi il 10 dicembre 2018, la società GM Comunicazione S.r.l., oltre a confermare quanto rappresentato nelle memorie difensive sopracitate, ha ribadito che “[...] *le testimonianze oggetto della contestazione sono assolutamente veritiere e che in nessuna trasmissione il sig. Panzironi ha invitato i telespettatori a non assumere i farmaci prescritti per le varie patologie*”.

In riferimento, poi, al caso contestato della minore disabile affetta dalla *sindrome di Rett*, lo stesso Panzironi ribadisce di “*non aver mai affermato che la minore fosse guarita, ma che si fosse verificato, esclusivamente, un miglioramento dei sintomi grazie allo stile di vita Life 120 e all’assunzione di integratori con azione antibatterica ed antimicotica*”. Panzironi, inoltre, precisa di “*essere un giornalista, che la sua attività di divulgazione è rigorosamente basata su ricerche scientifiche e che ben cinquemila persone hanno migliorato le proprie patologie seguendo lo stile di vita Life 120*”. Da ultimo, precisa nuovamente che «*una volta contattato il call center per l’acquisto degli integratori, una voce preregistrata avvisa il consumatore che “L’integrazione non è considerata curativa”*».

3. Valutazioni dell’Autorità

In sede di audizione innanzi ai competenti uffici di questa Autorità, è stato chiesto agli intervenuti di produrre ulteriore materiale rilevante ai fini del procedimento. Tale richiesta (prot. n. 0016578 del 15 gennaio 2019), poi rinnovata in data 15 febbraio 2019 (prot. n. 0065956), ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera dell’Autorità n. 410/14/CONS, la sospensione di 60 giorni del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Tanto premesso, relativamente alle argomentazioni svolte dalla società le valutazioni dell’Autorità sono le seguenti.

La società GM Comunicazione S.r.l., autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “*Life 120 Channel*”, nei giorni sopra specificati, ha trasmesso informazioni pubblicitarie potenzialmente lesive della salute degli utenti, tali da diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci, in particolare sotto il profilo della mancata assunzione degli stessi, o del tipo di alimentazione da seguire e quindi tali da risultare pregiudizievoli per la salute dei consumatori/utenti.

Le circostanze, infatti, addotte dalla società GM Comunicazione, secondo cui *Life 120* non sarebbe un “*metodo*” o una “*cura*”, ma uno stile di vita, assertivamente fondato su studi scientifici, che associa alla dieta composta esclusivamente da proteine l’uso



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

costante di integratori, non rilevano ai fini delle violazioni contestate. Come, allo stesso modo, non rilevano le circostanze, sempre addotte dalla parte, in base alle quali le “testimonianze oggetto della contestazione siano assolutamente veritiere” e che “coloro che chiamano gli operatori del call center dell’azienda vengono avvisati da una voce preregistrata che *Life 120* è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa”.

Ciò che, invece, rileva ai fini delle violazioni contestate e che costituisce l’aspetto caratterizzante della fattispecie oggetto del procedimento, è la circostanza, rilevata dagli Uffici di questa Autorità, che l’intera programmazione dell’emittente “*Life 120 Channel*” è totalmente finalizzata alla divulgazione dello stile di vita *Life 120*, di cui la vendita degli integratori della linea *Life 120* costituisce il fulcro.

Tale programmazione, infatti, si sostanzia in gran parte nella messa in onda di un *format standard*, denominato “*il cerca salute*”, consistente in un approfondimento “pseudo scientifico” di una serie di patologie, anche importanti, come quelle indicate nell’atto di contestazione in cui, attraverso l’ausilio di video e ricerche perlopiù rinvenute in rete, ma soprattutto per mezzo delle interviste realizzate da un moderatore ad Adriano Panzironi nella veste di “esperto” del settore, viene incessantemente propagandato lo stile di vita e di prevenzione descritto nel libro “*Vivere 120 anni*” e consistente nell’adozione di una dieta completamente priva di carboidrati e nell’assunzione di una serie di sostanze, perlopiù spezie ed integratori alimentari, che avrebbero effetti benefici rispetto alla patologia oggetto (di volta in volta) di approfondimento.

Oltre al “*cerca salute*” vengono poi trasmesse altre rubriche, condotte da cuochi o erboristi, che rappresentano la nocività della dieta mediterranea, ricca di carboidrati, e la incondizionata esigenza di assumere integratori della linea *Life 120*, che costituiscono l’oggetto delle televendite che, regolarmente, interrompono la programmazione dell’emittente. A mero titolo esemplificativo, si indicano:

- (i) l’integratore *Omega 3*, che avrebbe effetti benefici nei confronti di malattie metaboliche come l’insulina,
- (ii) il *Radical Killer*, che si sarebbe dimostrato efficace nei confronti di molti tipi di tumori o
- (iii) il *Melatonin Complex*, capace di diminuire i casi infarto e di morte improvvisa o, ancora,
- (iv) l’*Orac Spice*, a base di curcuma, pepe nero, cannella, origano e zenzero, capace di “*inibire la crescita delle cellule tumorali*”.

E a nulla vale quanto specificato in sede di memoria, e cioè che i telespettatori vengono avvisati da una voce preregistrata che *Life 120* è uno stile di vita e l’integrazione non può essere considerata curativa, dal momento che la telefonata al call center si colloca in un momento successivo rispetto a quello in cui viene veicolato il messaggio pubblicitario, non solo attraverso la “*televendita*” propriamente detta, ma anche per il tramite delle interviste del sig. Panzironi che indica le sostanze e, più specificatamente,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

gli integratori utili da assumere, a volte facendo un riferimento espresso a quelli della linea *Life 120*, che dovrebbero essere assunti per debellare le varie patologie prospettate.

In tal senso, inoltre, ciò che rileva più incisivamente rispetto alle modalità di divulgazione dello “*stile di vita Life 120*” e della conseguente pubblicizzazione degli integratori prescritti da tale metodica sono le “*testimonianze*” da parte di soggetti, perlopiù affetti da patologie, inserite nelle varie puntate del “*cerca salute*” i quali, invitati a raccontare le proprie esperienze, narrano delle intervenute “*guarigioni*” o, comunque, del miglioramento delle loro condizioni di salute, confrontandole con quelle maturate con l'utilizzo di metodi di cura tradizionali. E a nulla vale l'obiezione in base alla quale le testimonianze sarebbero veritiere, dal momento che, se anche fossero vere (ma di questo non è stata offerta comprova scientifica di alcun tipo), in ogni caso appaiono idonee a diffondere un messaggio di sfavore verso la medicina tradizionale e, conseguentemente, di favore nei confronti degli integratori “commercializzati” dal sig. Panzironi, il quale prospetta la possibile guarigione anche da patologie gravi, come il diabete o il carcinoma, con evidenti possibili conseguenze dannose per la salute dei telespettatori.

Dall'esame della programmazione diffusa dall'emittente nel periodo considerato emerge che questa assume una valenza costantemente pubblicitaria nell'arco dell'intera giornata in quanto, ora attraverso le rubriche di cosiddetta informazione come “*il cerca salute*”, ora attraverso *talk show* o *reality* e soprattutto attraverso l'impiego delle citate “*testimonianze*”, finalizzata a pubblicizzare gli integratori che fanno capo alla società *Life 120* e, quindi, allo stesso sig. Adriano Panzironi. Di conseguenza il telespettatore, soprattutto il meno avveduto, che versa in uno stato di particolare vulnerabilità laddove affetto da più o meno gravi patologie, non appare in grado di porre in azione un adeguato spirito critico che lo porti a discernere e, di conseguenza, a comprendere che le trasmissioni che gli sono “*somministrate*” hanno, in realtà, natura pubblicitaria. Il telespettatore, infatti, in buona fede, non può cogliere la natura di una comunicazione commerciale se questa assume le vesti di una informazione neutrale e spontanea, eludendo, in tal modo, le normali regole di avvedutezza che l'utente sarebbe indotto ad attivare se fosse a conoscenza del fatto che le trasmissioni di informazione che gli vengono “*offerte*” hanno, di fatto, natura promozionale.

Per ciò che concerne, infine, la “*testimonianza*” della minore disabile, andata in onda il 29 marzo 2018 alle ore 17:25 e poi in replica in altri giorni - come il 9 maggio 2018, alle ore 17:35 - in cui, in fascia oraria protetta, appare in video la minore, evidentemente disabile in quanto affetta dalla “*sindrome di Rett*”, una rara e grave patologia neurologica dello sviluppo, assieme ai genitori che si soffermano sui gravi segni clinici legati alla patologia neurologica della figlia sostenendo come i sintomi legati alla malattia siano migliorati insieme alle condizioni generali grazie all'uso degli integratori della linea *Life 120*, si rileva quanto segue: nel caso di specie, appare con evidenza il “*fine propagandistico*”, cioè promozionale, della “*testimonianza*” dei genitori della bambina, che versa in uno stato di evidente disabilità. La fattispecie risulta quindi in aperto contrasto con quanto disposto dal Par.1, punto 1.2., lett. b), del Codice di autoregolamentazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

media e minori, il quale stabilisce che *“le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici [...]”*.

Non è in alcun modo giustificabile tale comportamento dell'emittente, che in questo modo ha arrecato nocumento alla dignità, all'immagine, alla *privacy* e all'integrità psicofisica del minore, ripreso in una condizione, come già detto, di grave disabilità. Come ribadito dalla sentenza n. 8323 del 15 settembre 2008 del Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, *«l'assoluta preminenza del valore del rispetto della “persona umana” - valore costituzionalmente ed incondizionatamente garantito nel nostro Ordinamento - esclude, in radice, la possibilità che chiunque possa decidere se, ed in che misura, il sacrificio di uno o di pochi debba servire per l'utilità degli altri. Ed ancora, l'assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana, esclude - parimenti - che l'interesse alla salvaguardia dell'integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie, un soggetto particolarmente debole e vulnerabile come un minore disabile) possa recedere di fronte ad altri interessi, quali quello alla diffusione di un'informazione (nella fattispecie pubblicitaria). Nella scala dei valori, infatti - anche quelli giuridici - i diritti alla vita ed all'integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati”, e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità»*.

A ciò si aggiunga che nella presente fattispecie la diffusione delle immagini e delle informazioni riguardanti il minore disabile non è in alcun modo giustificata dal perseguimento di un interesse oggettivo del minore e non ha per nulla giovato all'interesse dello stesso. Anzi, al contrario, la figura della minore, disabile, è stata impiegata strumentalmente a fini “utilitaristici”, e cioè pubblicitari e propagandistici. Né vale ad escludere un pregiudizio nei confronti del minore la circostanza - prospettata dall'emittente - che l'intervista sia veritiera e avvenuta in presenza dei genitori, rimanendo comunque all'emittente il dovere di operare una valutazione della rispondenza della trasmissione alle disposizioni poste a tutela dei minori, anche in presenza di una eventuale manifestazione positiva di volontà espressa dagli aventi diritto. Quanto appena evidenziato trova conferma, tra l'altro, nella *Carta di Treviso*, richiamata dall'art. 7 del *Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica* che afferma che *“il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psicofisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori”*.

Per quanto sopra esposto, dunque, si ritiene che la condotta posta in essere dalla società GM Comunicazione sia particolarmente grave in ragione della circostanza che la figura del minore, gravemente disabile, è stata *“utilizzata”* a fini propagandistici, in evidente violazione dei precetti posti dal legislatore a tutela degli interessi in questione. L'intera *“testimonianza”*, del 29 marzo 2018, replicata in altre giornate e sempre in fascia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

protetta, si è sostanziata nella divulgazione e nella pubblicizzazione del metodo *Life 120* e, in particolare, degli integratori previsti da tale metodica. Tanto che, esaurita la “*testimonianza*”, ha, subito dopo, avuto inizio la televendita degli stessi;

VISTO, in particolare, il parere del Consiglio Superiore della Sanità- Sezione III, espresso nella seduta del 9 ottobre del 2018 ed acquisito agli atti in data 22 gennaio 2019 (prot. n. 0025168), nel quale si attesta che il *metodo Life 120*, diffuso e pubblicizzato attraverso stampa, programmi radiotelevisivi, *social network* “*si basa su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica; nega evidenze scientifiche già consolidate; diffonde informazioni non corroborate da alcuna evidenza relativamente alla associazione causa- effetto per alcune malattie e relativi fattori di rischio (il consumo di carboidrati complessi come ad esempio gli amidi sono il vero motivo dell’epidemia tumorale) e pertanto invita all’abbandono delle terapie ufficiali per tali patologie; incorre in imprecisioni ed errori gravi, promette effetti su stato di salute e longevità biologicamente non plausibili e non dimostrabili, presuppone un’integrazione di nutrienti e sostanze bioattive, a dosi talvolta farmacologiche, non giustificate scientificamente; di fatto contribuisce alla disinformazione nutrizionale promuovendo una maleducazione al comportamento alimentare; inoltre, si rileva che il sig. Adriano Panzironi non è in possesso di alcun titolo abilitante alla prescrizione o alla elaborazione di diete*”;

VISTO l’art. 3 del D.lgs. n.177 del 2005, il quale sancisce che “*sono principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione , la tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale, l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell’Unione europea dalle norme internazionali vigenti nell’ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali*”;

VISTO l’art. 36-bis, comma.1, lett. c), n.3, del D.lgs. n. 177 del 2005, il quale stabilisce che “*le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza*”;

VISTO l’art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 177 del 2005, che stabilisce che “*è vietata la televendita che [...] induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il par.1, punto 1.2., *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori, il quale stabilisce che “*le imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione a non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici [...]*”;

RILEVATO che per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-*bis*, comma 1, *lett. c)*, n. 3, nell’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) ad euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, *lett. a)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RILEVATO, altresì, che per la violazione delle disposizioni contenute nel Par. 1, punto 1.2., *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori e nell’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, quanto alla determinazione della sanzione, di applicare il criterio del cumulo giuridico secondo quanto previsto dall’art 8 della legge n. 689 del 1981, poiché ad esito delle attività istruttorie espletate e delle evenienze fattuali riconducibili al caso *de quo*, emerge la circostanza che oggetto del provvedimento sono il reiterarsi di medesime infrazioni che, considerate come fattispecie del tutto analoghe ripetutasi in più giorni, possono essere valutate come un’unica condotta giuridicamente rilevante. Ciò che rileva, infatti, nella fattispecie *de qua* ai fini della determinazione della sanzione è l’unicità del fine, o meglio la contestualità degli atti, ossia la connessione cronologica tra gli stessi, riferita ad un medesimo arco temporale;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata di cui agli artt. 3, 36-*bis*, comma 1, *lett. c)*, n. 3, nonché di cui all’art. 40, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione, pari ad euro 25.822,50 (venticinquemilaottocentoventidue/50), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 77.467,50 (settantasettemilaquattrocentosessantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevanza di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare per la società indebiti vantaggi economici e, al contempo, per i telespettatori significativi effetti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pregiudizievoli in riferimento ad un bene, quale quello della salute, la cui tutela necessita di garanzie privilegiate. Ciò che configura, inoltre, una particolare gravità, ai sensi del par. 3.1.1 della delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” è la “*durata della violazione nel tempo*”, che in questo caso, per le peculiari modalità di programmazione delle trasmissioni (pubblicità del metodo *Life 120*, quotidianamente e senza soluzione di continuità nelle 24h), non può circoscriversi a periodi o episodi determinati, ma è tale da ricoprire, l’intero periodo oggetto di monitoraggio (28 marzo 2018-25 giugno 2018).

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell’infrazione in esame.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della società GM comunicazione S.r.l., che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2017 (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nel Par. 1, punto 1.2., *lett. b*), del Codice di autoregolamentazione media e minori e dell’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00), aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, e quindi pari ad euro 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di eccezionale gravità in considerazione del fatto che la violazione delle disposizioni normative sopra specificate è tale da comportare per la società indebiti vantaggi economici a danno di una minore, disabile, che è stata letteralmente strumentalizzata, per la sua patologia a scopi pubblicitari e/o propagandistici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società GM comunicazione S.r.l., che presenta condizioni economiche positive di bilancio al 31 dicembre 2017 (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto di contestazione n. 20/18/DCA - PROC. 2715/MRM, nella misura di euro 77.467,50 (settantasettemilaquattrocentosessantasette/50) per la violazione di cui agli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, nonché dell'art. 40, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e di euro 187.500,00 (centottantasettemilacinquecento/00) per la violazione di cui al Par. 1, punto 1.2., lett. b), del Codice di autoregolamentazione media e minori e di cui all'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, quindi per un importo complessivamente pari ad euro 264.967,50 (duecentosessantaquattromilanovecentosessantasette/50);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società GM Comunicazione S.r.l., cod.fisc. 02834780591, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale "*Life 120 Channel*", con sede legale in Latina, Via Isonzo, n. 94, di pagare la sanzione amministrativa di euro 264.967,50 (duecentosessantaquattromilanovecentosessantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 3, 36-bis, comma 1, lett. c), n. 3, 40, comma 1, e 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2005, n.177, nonché alle disposizioni recate dal par.1, punto 1.2., *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione media e minori;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 72/19/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 72/19/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 21 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci